

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
17 febbraio 1998

Causa T-56/96

Alberto Maccaferri
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Agenti temporanei – Procedura di assunzione –
Trasferimento del posto – Difetto di motivazione –
Sviamento di potere – Affidamento legittimo»

Testo completo in francese II - 133

Oggetto: Ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione della Commissione di non nominare il ricorrente agente temporaneo di grado A4/A5 presso la direzione generale Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale a seguito del concorso 62T/XXIII/93 e, per quanto necessario, della decisione della Commissione di trasferire tale posto a un'altra direzione generale per sostituirlo con un posto in bilancio di categoria B.

Esito: Annullamento.

Sunto della sentenza

Il ricorrente ha lavorato per diversi anni nel settore pubblico e in quello privato in Italia. Il 21 aprile 1993 entrava al servizio della Commissione in qualità di agente ausiliario. Il 1° maggio 1994, scaduto il suo contratto di agente ausiliario, il ricorrente veniva assunto dalla società James Duncan & Associates, che lo metteva a disposizione della direzione generale Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale (DG XXIII) della Commissione.

Il ricorrente partecipava al concorso 62T/XXIII/93 avente ad oggetto la selezione di un agente temporaneo di grado A4/A5 alla DG XXIII. Con nota 22 luglio 1994 il presidente del comitato di selezione lo informava della sua iscrizione nell'elenco degli idonei.

Successivamente, in data non precisata, la Commissione decideva di trasferire questo posto A4/A5 presso un'altra direzione generale e di sostituirlo con un posto di categoria B. Veniva organizzata una nuova procedura di assunzione per tale posto B. Questo trasferimento di posto dava occasione a uno scambio di lettere tra servizi della Commissione, segnatamente tra la direzione generale Personale e amministrazione (DG IX) e la DG XXIII, e tra la Commissione e il sindacato Renouveau et démocratie.

Con nota 25 ottobre 1995 il signor Chêne della direzione Personale della DG IX comunicava al presidente di tale sindacato: «Posso confermarLe che la DG XXIII ha rinunciato, nel quadro dell'organizzazione delle proprie risorse, a uno di tali posti temporanei vacanti di categoria A e che, di conseguenza, esiste una riserva di vincitori cui non si è ancora ricorso. Resta inteso che tale riserva rimane valida per provvedere alla copertura di futuri posti A temporanei per i quali sia richiesto lo stesso profilo. Per quanto riguarda l'impiego temporaneo di grado B1, posso

ugualmente confermarLe che ha avuto luogo una selezione secondo le procedure abituali e che è stata effettuata un'assunzione».

Il 20 ottobre 1995 il ricorrente presentava reclamo nei confronti delle decisioni controverse, cui la convenuta non ha risposto.

Sulla ricevibilità

Il fatto che un candidato abbia partecipato a un concorso, in esito al quale ha ottenuto un punteggio utile, giustifica l'esistenza del suo interesse all'esito che l'autorità che ha il potere di nomina riserva al detto concorso. Nel caso di specie, il trasferimento del posto controverso e la sua sostituzione con un posto di categoria B hanno impedito al ricorrente di essere nominato al posto oggetto del concorso e che egli aveva titolo a occupare in quanto vincitore dello stesso concorso. La decisione della Commissione di non dare seguito alla procedura di selezione è quindi atta ad arrecare pregiudizio al ricorrente (punti 25 e 26).

Riferimento: Corte 24 giugno 1969, causa 26/68, Fux/Commissione (Racc. pag. 145, punto 3); Tribunale 14 febbraio 1990, causa T-38/89, Hochbaum/Commissione (Racc. pag. II-43, punto 8); Tribunale 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento (Racc. pag. II-463, punto 23)

Sul merito

Sul primo motivo, relativo alla violazione delle norme statutarie in merito alla copertura di posti vacanti e all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 25 dello Statuto

Anche se lo Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto») non impone all'APN l'obbligo, una volta avviata la procedura di assunzione, di darvi seguito coprendo il posto divenuto vacante, la regola vuole, tuttavia, che in materia di procedura di copertura di un posto dichiarato vacante l'APN deve darvi seguito mediante nomina dei vincitori sulla base dei risultati di concorso, e che essa non può disattendere tale regola se non per seri motivi, giustificando la propria decisione in maniera chiara e completa (punto 33).

Riferimento: Fux/Commissione, citata, punti 11 e 12; Corte 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Kohler/Corte dei conti (Racc. pag. 641, punto 22); Hanning/Parlamento, citata, punto 48; Tribunale 18 marzo 1997, causa T-35/96, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pag. II-187, punto 60)

Al momento dell'annullamento della procedura di selezione la Commissione conosceva l'identità dei candidati che erano stati iscritti nell'elenco degli idonei e che soddisfacevano i requisiti necessari per la nomina al posto controverso. In tal caso, l'istituzione aveva l'obbligo di portare a conoscenza effettiva degli interessati una misura che li riguardava individualmente (punti 34 e 35).

Riferimento: Rasmussen/Commissione, citata, punto 14

L'obbligo di motivazione risultante dal combinato disposto degli artt. 11, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (il «RAA») e 25, secondo comma, dello Statuto ha lo scopo, da un lato, di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura

e l'opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale e, dall'altro, di permettere a quest'ultimo di esercitare il suo sindacato (punto 36).

Riferimento: Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II-121, punto 40); Tribunale 18 aprile 1996 causa T-13/95, Kyrpitsis/CES (Racc. PI pag. II-503, punto 74)

Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito al ricorrente alcuna informazione relativa al trasferimento del posto controverso. Ciò considerato, la decisione della Commissione di non nominare il ricorrente al posto controverso è viziata da una mancanza totale di motivazione. Tale vizio non può essere sanato da spiegazioni fornite dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, poiché, in tale fase, esse non possono più svolgere la loro funzione (punti 37 e 38).

Riferimento: Kyrpitsis/CES, citata, punti 68-74

Sul secondo motivo, relativo allo sviamento di potere

Lo sviamento di potere si ritiene sussistere solo se è provato che, nell'adottare l'atto controverso, l'APN ha perseguito uno scopo diverso da quello della normativa di cui si tratta oppure se appare, sulla scorta di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che l'atto in questione è stato adottato per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati. Nel caso di specie, il ricorrente non ha apportato la prova di un eventuale sviamento di potere (punti 46 e 47).

Riferimento: Hochbaum/Commissione, citata, punto 22; Tribunale 2 febbraio 1995, causa T-106/92, Frederiksen/Parlamento (Racc. PI pag. II-99, punto 47); Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/CES (Racc. PI pag. II-203, punto 73); Rasmussen/Commissione, citata, punto 70

Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

Il ricorrente non poteva legittimamente attendersi che l'APN portasse a buon fine la procedura di selezione di cui si tratta. Infatti, lo Statuto non impone all'APN, una volta avviata la procedura di assunzione, l'obbligo di darvi seguito coprendo il posto divenuto vacante (punto 54).

Riferimento: Hanning/Parlamento, citata, punto 48

Tuttavia, nessun dipendente può invocare una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione. Né l'iscrizione del ricorrente nell'elenco degli idonei, né la lettera della Commissione 22 agosto 1994 che lo informava di tale iscrizione, né la nota in data 4 agosto 1994 del signor Bombassei al signor von Moltke contengono assicurazioni precise in merito alla nomina al posto controverso, dato che il ricorrente non aveva alcun diritto soggettivo a tale riguardo (punti 55 e 56).

Riferimento: Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione (Racc. pag. II-131, punto 26); Tribunale 11 luglio 1996, causa T-587/93, Ortega Urretavizcaya/Commissione (Racc. PI pag. II-1027, punto 57); Rasmussen/Commissione, citata, punto 63

Dispositivo:

La decisione della Commissione di non nominare il ricorrente agente temporaneo di grado A4/A5 presso la direzione generale Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale in esito al concorso 62T/XXIII/93 è annullata.